

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (74)677**

**Vol. 1974/0107**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 677 def.

Bruxelles, il 16 maggio 1974

Progetto di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce n. 50.02 della tariffa doganale comune, per l'anno 1975

---

Progetto di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.04 della tariffa doganale comune, per l'anno 1975

---

Progetto di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.05 della tariffa doganale comune, per l'anno 1975

---

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

COM(74) 677 def.

RELAZIONE

1. Al termine di un riesame del problema della seta nella Comunità, riesame previsto dal protocollo n. VIII allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 relativo all'elenco G, il Consiglio nella sessione del 29 - 31 maggio 1967, ha adottato una risoluzione che prevede, in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1970 :  
"....."
  
2. Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 del Trattato, il Consiglio deciderà, in base all'articolo 28, che la sospensione del dazio della tariffa doganale comune prevista dal paragrafo 1 del protocollo n. VIII, non verrà applicata fino al 31 dicembre 1967. Allo scopo di permettere alle industrie utilizzatrici di soddisfare i loro fabbisogni sul mercato mondiale, il Consiglio deciderà nel contempo, l'apertura di un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazio per il periodo fino al 31 dicembre 1976. Il volume di tale contingente tariffario, che il Consiglio determinerà annualmente, sarà pari alla differenza tra il consumo totale di seta greggio e la produzione della Comunità.
  
3. Contemporaneamente alla decisione relativa alla non applicazione della sospensione tariffaria, di cui al paragrafo 2, il Consiglio deciderà se, durante il periodo in cui non sarà applicata la sospensione tariffaria, anche i filati di seta (voce tariffaria 50.04) e i filati di borra di seta (schappe) (voce tariffaria 50.05) saranno soggetti, invece che ai dazi ridotti, di cui al protocollo n. IX, ai dazi della tariffa doganale comune e cioè all'aliquota ordinaria prevista per ciascun caso. Contemporaneamente il Consiglio deciderà per il medesimo periodo l'apertura di contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o in esenzione da dazio, qualora una modificazione delle fonti d'approvvigionamento o un insufficiente approvvigionamento della Comunità rischino di provocare effetti sfavorevoli sulle industrie trasformatrici degli Stati membri.  
"....."

Nel frattempo sono stati abrogati, in forza dell'articolo 49 dell'atto di adesione i Protocolli nn. VIII e IX allegati all'Accordo di Roma relativo alla lista G. Non ci sono tuttavia dubbi sul fatto che la risoluzione di cui trattasi e l'obiettivo economico da raggiungere rimangono sempre validi. E' quindi opportuno aprire per il 1975 i contingenti tariffari in questione, ai quali devono partecipare i nuovi Stati membri dato che essi hanno effettuato il 1.1.1974 il primo ravvicinamento dei loro dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune.

2. Per quanto riguarda il 1975 i servizi della Commissione hanno riesaminato il problema della seta greggia e delle due specie di filati arrivando alle seguenti conclusioni :

- Seta greggia (non torta)

La produzione comunitaria è in costante regresso da vari anni. Secondo le previsioni attuali, la produzione comunitaria non sarà che di 200 tonnellate circa per il 1975. Per quanto riguarda il consumo, non esistono statistiche attendibili che potrebbero essere utilizzate in modo adeguato per determinare il livello del volume contingente per il 1975. Si sono dovute di conseguenza utilizzare le previsioni degli Stati membri relative ai loro fabbisogni d'importazione, che ammontano complessivamente, per il 1975, a 2.500 tonnellate, importo che corrisponde al volume del contingente tariffario.

- Filati di seta e filati di borra di seta, interamente di seta

Trattasi di taluni tipi ben precisi di filati, classificati nelle voci tariffarie 50.04 e 50.05, ma per i quali non si dispone di suddivisioni statistiche. Di conseguenza mancando di dati statistici per la determinazione del volume contingente è stato necessario ricorrere, come per la seta greggia, alle previsioni degli Stati membri relative ai loro fabbisogni d'importazione. Tali fabbisogni ammontano complessivamente per il 1975 a 60 tonnellate per i filati di seta ed a 220 tonnellate per i filati di borra di seta. Il volume dei contingenti tariffari proposti è quindi pari a detti importi.

Detti risultati sono stati accettati dagli esperti governativi nel corso di una riunione di consultazione tenuta il 16 aprile 1974.

3. Per quanto riguarda i dazi contingentali, la Commissione non dispone di elementi che potrebbero giustificare una modifica di quanto già deciso per il 1974 ovvero un dazio del 2,5% per i filati di seta e dell'1% per i filati di borra di seta; per la seta greggia invece, la risoluzione di cui sopra prevede l'esenzione del dazio.

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO

del

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce n. 50.02 della tariffa doganale comune, per l'anno 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, conformemente alla risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967, nel regolamento (CEE) n. 321/70 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha ristabilito, fino al 31 dicembre 1976, al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta), della voce n. 50.02; che il dazio convenzionale applicabile a tale prodotto è del 5 %;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo l'apertura, per lo stesso prodotto, di contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazio doganale; che l'importo di tali contingenti deve corrispondere alla differenza tra il consumo totale di seta greggia e la produzione nella Comunità;

considerando che esiste nella Comunità una produzione di seta greggia e che è nell'interesse della Comunità che tale produzione sia mantenuta sul suo territorio; che questa produzione può essere valutata per il 1975 a 200 tonnellate; che, tenendo conto di questa produzione e delle previsioni per il 1975, i bisogni d'importazione per il consumo interno della Comunità possono essere valutati a 2 500 tonnellate;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzioni, del dazio previsto per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in parola, fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri in questione consente di rispettare la natura

comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati;

considerando che, tenuto conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingente per il 1975 possono essere stabilite approssimativamente come segue:

Benelux	0,25,
Danimarca	0,25,
Germania	10,50,
Francia	37,50,
Irlanda	0,25,
Italia	45,00,
Regno Unito	6,25;

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80% del volume del contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver utilizzato quasi completamente una delle sue aliquote iniziali, proceda al prelievo dalla riserva di una aliquota supplementare; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua aliquota supplementare sia stata utilizzata interamente e ciò fino all'esaurimento della riserva; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 2.

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce n. 50.02 è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2 500 tonnellate.

2. Nei limiti di questo contingente tariffario i nuovi Stati membri applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione <sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 2*

1. Una prima parte di 2000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1975, ammontano a:

Benelux	5 tonnellate
Danimarca	5 tonnellate
Germania	210 tonnellate
Francia	750 tonnellate
Irlanda	5 tonnellate
Italia	900 tonnellate
Regno Unito	125 tonnellate

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 500 tonnellate, costituisce la riserva.

#### *Articolo 3*

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### *Articolo 4*

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

#### *Articolo 5*

Se, per il 15 settembre 1975, uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1975, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 30 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

ALLEGATO A

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1975, il totale delle importazioni di seta greggia effettuate fino al 15 settembre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

*Articolo 6*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1975, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tale fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione, presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo.

*Articolo 8*

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione sulle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

## Progetto di

## REGOLAMENTO (CEE) N. \_\_\_\_\_ DEL CONSIGLIO

del

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.04 della tariffa doganale comune, per l'anno 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, conformemente alla risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967, nel regolamento (CEE) n. 322/70 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha ristabilito, fino al 31 dicembre 1976, al livello del 12 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.04; che il dazio convenzionale applicabile a tale prodotto è del 7 %;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo l'apertura, per gli stessi filati di seta, di un contingente tariffario comunitario annuale, a dazio ridotto o nullo, se una modifica delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità può influire sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri;

considerando che esiste una produzione di filati di seta nella Comunità; che, anche se tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di seta; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune avrebbe come effetto di sottoporre tali prodotti ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con prodotti analoghi fabbricati con altre materie; che l'approvvigionamento

insufficiente, congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere un influsso sfavorevole per le industrie trasformatrici;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei prodotti in questione è del 7 %; che per la fissazione del dazio contingente conviene tener conto, da una parte, della situazione dell'industria comunitaria produttrice dei filati di seta e, dall'altra, della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli; che un dazio contingente del 2,5% potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate;

considerando che l'evoluzione delle importazioni nel corso del 1973, fa prevedere che il fabbisogno di importazioni dei filati in questione potrebbe essere di circa 60 tonnellate per il 1975; che l'apertura di un contingente tariffario comunitario per tale volume non sembra dover arrecare pregiudizio alla produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in parola, fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri in questione sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri in questione, calcolati da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni degli Stati membri in questione dei prodotti della voce n. 50.04 corrispondono,

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 5.

rispetto alle importazioni, comunitarie di tali prodotti alle percentuali sottoindicate:

	1971	1972	1973
Benelux	0,0	0,7	0,0
Danimarca	0,5	0,2	0,0
Germania	35,0	18,6	15,8
Francia	20,0	17,1	17,1
Irlanda	0,7	1,4	0,0
Italia	22,5	50,0	52,6
Regno Unito	21,3	12,0	14,5

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	2
Danimarca	2
Germania	34
Francia	24
Irlanda	2
Italia	26
Regno Unito	10;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingente ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'83 % del volume del contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tenere conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che

quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto della voce n. ex 50.04 è sospeso al 2,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 60 tonnellate.

2. Nei limiti di questo contingente tariffario i nuovi Stati membri applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione (1).

*Articolo 2*

1. Una prima parte di 50 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1975, ammontano a:

Benelux	1 tonnellata
Danimarca	1 tonnellata
Germania	17 tonnellate
Francia	12 tonnellate
Irlanda	1 tonnellata
Italia	13 tonnellate
Regno Unito	5 tonnellate

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 10 tonnellate, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

#### Articolo 5

Se, per il 15 settembre 1975 uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1975, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1975, il totale delle importazioni di filati di seta effettuate fino al 15 settembre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le modifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1975, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Progetto di  
 REGOLAMENTO (CEE) N DEL CONSIGLIO  
 del

recante, apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.05 della tariffa doganale comune, per l'anno 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, conformemente alla risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967, con regolamento (CEE) n. 323/70<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha ristabilito, fino al 31 dicembre 1976, al livello del 7 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.05; che il dazio convenzionale applicabile a tale prodotto è del 3,5 %;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo, per gli stessi filati di seta, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuale, a dazio ridotto o nullo, se una modifica delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità può influire sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri;

considerando che esiste una produzione di filati di borra di seta nella Comunità; che anche se tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di borra di seta (schappe); che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune avrebbe come effetto di sot-

toporre tali prodotti ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con prodotti analoghi fabbricati con altre materie; che l'approvvigionamento insufficiente congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere un influsso sfavorevole per le industrie trasformatrici;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei filati di borra di seta in parola è del 3,5 %; che per la fissazione del dazio contingente conviene tener conto, da una parte, della situazione dell'industria comunitaria produttrice di filati di borra di seta, e, dall'altra, della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli; che un dazio contingente fissato ad un livello dell'1 % potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate;

considerando che l'evoluzione delle importazioni nel corso del 1973 fa prevedere che il fabbisogno comunitario di importazioni dei filati in questione potrebbe essere di circa 220 tonnellate per il 1975; che l'apertura di un contingente tariffario comunitario per tale volume non sembra dover arrecare pregiudizio alla produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzioni, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione fino all'esaurimento del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri di cui sopra, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente per quanto riguarda i principi sopra enunciati; che, per rispettare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in parola, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri in questione, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

(1) GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 8.

ALLEGATO C

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni di ciascuno Stato membro in questione dei prodotti della voce n. 50.05 hanno raggiunto, rispetto alle importazioni comunitarie di tali prodotti le percentuali sottoindicate:

	1971	1972	1973
Benelux	0,5	0,1	1,5
Danimarca	0,1	0,1	0,0
Germania	39,2	41,0	43,7
Francia	5,0	10,8	7,2
Irlanda	0,0	0,6	0,0
Italia	47,0	38,7	36,0
Regno Unito	8,2	8,7	12,6

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni che è possibile fare, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente possono essere approssimativamente calcolate nel modo seguente:

Benelux	0,5
Danimarca	0,5
Germania	44,7
Francia	6,3
Irlanda	0,5
Italia	34,3
Regno Unito	13,2

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione delle importazioni di detto prodotto, è opportuno dividere in due parti il contingente, la prima da ripartire e la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro aliquota iniziale; che, per offrire agli importatori una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'85 % del volume del contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima aliquota proceda al prelievo di una aliquota supplementare da riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua aliquota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collabora-

zione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, esso deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati interamente di borra di seta (schappe) non preparata per la vendita al minuto, della voce n. ex 50.05 è sospeso all'1 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 220 tonnellate.

2. Nei limiti di questo contingente tariffario, i nuovi Stati membri applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione (1).

Articolo 2

1. Una prima parte di 190 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1975 ammontano a:

Benelux	1 tonnellata
Danimarca	1 tonnellata
Germania	85 tonnellate
Francia	12 tonnellate
Irlanda	1 tonnellata
Italia	65 tonnellate
Regno Unito	25 tonnellate

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

## ALLEGATO C

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 30 tonnellate, costituisce la riserva.

### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

### Articolo 5

Se, per il 15 settembre 1975, uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1975, la parte non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte maggiore, se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1975 il totale delle importazioni di borra di seta effettuate fino al 15 settembre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

### Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1975, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

### Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*